

Rev-02

DIPARTIMENTO DI AGRARIA

02/03/2018

REGOLAMENTO DEL CORSO DI STUDIO

QUALITÀ E SICUREZZA DEI PRODOTTI ALIMENTARI

Il presente documento regola la carriera degli studenti iscritti al corso di laurea magistrale interdipartimentale in: "Qualità e Sicurezza dei Prodotti Alimentari" dei Dipartimenti di Agraria e di Medicina Veterinaria.



REGOLAMENTO DEL CORSO DI STUDIO

QUALITÀ E SICUREZZA DEI PRODOTTI ALIMENTARI

ART. 1 – ACCESSO AL CORSO DI LAUREA

Al corso di laurea magistrale in Qualità e sicurezza dei prodotti alimentari possono accedere, previa valutazione della personale preparazione, i laureati della classi di laurea: L-27 (Scienze e Tecnologie Chimiche), L-26 (Scienze e Tecnologie AgroAlimentari), L-25 (Scienze e Tecnologie Agrarie e Forestali), L-2 (Biotecnologie), LM-86 (Scienze Zootecniche e Tecnologie Animali), LM-71 (Scienze e Tecnologie della Chimica Industriale), LM-69 (Scienze e Tecnologie Agrarie), LM-8 (Biotecnologie Industriali), LM-7 (Biotecnologie Agrarie).

La valutazione in ingresso prevista per tutti gli studenti consisterà nella verifica del possesso dei requisiti.

Per l'accesso al corso di studio è in ogni caso richiesta un'adeguata preparazione iniziale, che sarà verificata ai sensi dell'articolo 6 comma 2 del D.M. 270/04. Le conoscenze iniziali dei candidati riguarderanno le seguenti competenze: Matematica; Chimica generale ed organica; Principi Fondamentali delle Produzioni Primarie (vegetali ed animali); Operazioni Unitarie delle Tecnologie Alimentari; Processi delle Tecnologie alimentari; Microbiologia degli Alimenti; Principi Fondamentali di Chimica ed Analisi degli Alimenti; Lingua inglese.

ART. 2 – ATTIVITÀ FORMATIVA

Le attività formative previste nel manifesto degli studi possono comportare diverse modalità di svolgimento e di interazione fra Docenti e Studenti. In particolare possono essere previste:

- lezioni in aula;
- esercitazioni in aula;
- esercitazioni pratiche;
- attività di laboratorio;
- attività in azienda;
- tutorato;
- esercizi di autovalutazione.

Il programma di ciascuna attività formativa viene pubblicato annualmente nel **Self Studenti Uniss**. Il manifesto degli studi, contenente le attività formative suddivise nei due anni di corso, sono pubblicati nella sezione Didattica/offerta formativa del sito internet di Dipartimento.

ART. 3 – OBBLIGO DI FREQUENZA E PROPEDEUTICITÀ

Di norma, per ciascuna attività formativa è previsto un obbligo di frequenza pari al 70% delle ore per gli studenti iscritti a tempo pieno. Per alcune attività specifiche, come quelle accreditate ISO, l'obbligo di frequenza sarà maggiore.

Non esistono vincoli di numero di esami o di CFU nel passaggio dal I al II anno. Tuttavia sussistono vincoli di propedeuticità per il sostenimento di alcuni esami e la partecipazione a specifiche attività formative. Il dettaglio delle propedeuticità viene riportato in allegato al manifesto degli studi.

ART. 4 – VERIFICHE DI APPRENDIMENTO

Per tutti gli insegnamenti è raccomandato di programmare momenti di confronto e verifica dell'apprendimento da svolgersi in maniera continuativa durante l'erogazione dell'insegnamento, al fine di ottenere un graduale e progressivo apprendimento delle conoscenze. Tali verifiche hanno la precipua finalità pedagogica di incoraggiare gli studenti ad affrontare lo studio delle discipline durante lo svolgimento degli insegnamenti e di favorire, quindi, una metodica logica e sequenziale nell'acquisizione delle specifiche competenze.

Per lo svolgimento dei suddetti momenti di confronto e verifica non è prevista alcuna sospensione delle attività didattiche, ma potrà essere lasciato, a discrezione dei docenti, tempo di approfondimento e studio nel corso del calendario del proprio orario di lezione.

ART. 5 – MODALITÀ DI VERIFICA DEGLI ESAMI

Le specifiche modalità di verifica del profitto (esame con prova orale, esame con prova scritta, ecc.) per ciascuna attività formativa sono stabilite annualmente dal Consiglio di Corso di Studio in sede di presentazione della programmazione didattica, o dal suo Coordinatore su delega del Consiglio stesso, su proposta del relativo Titolare dell'insegnamento, e rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni tramite il **Self Studenti Uniss**.

La valutazione dello studente è espressa in trentesimi.

Lo Studente non può sostenere un esame se l'attività formativa non appartiene al suo Piano di Studio o se l'attività formativa non è ancora terminata.

Per sostenere un esame lo studente deve prenotarsi allo specifico appello tramite il **Self Studenti Uniss**.

La registrazione del voto dell'esame in formato elettronico sarà a cura del docente attraverso il **Self Studenti Uniss**; la registrazione potrà avvenire contestualmente al superamento dell'esame o in un secondo momento.

Per i casi in cui la verbalizzazione dell'esame venisse comunicata allo studente tramite **Self Studenti Uniss**, lo studente avrà 7 giorni per poter accettare o rifiutare; in caso di mancata indicazione da parte dello studente varrà il principio del *silenzio-assenso*.

Gli studenti, tramite il portale **Self Studenti Uniss**, dopo aver effettuato l'autenticazione con le proprie credenziali, possono:

- prenotarsi agli appelli delle attività didattiche presenti nel proprio libretto on line (solo se l'iscrizione e le tasse sono regolari e se il piano carriera è stato compilato e confermato);
- consultare gli esiti degli esami pubblicati dal docente;
- rifiutare eventualmente un voto di un esame scritto entro la data indicata dal docente.

ART. 6 – ESAMI A SCELTA DELLO STUDENTE E COMPILAZIONE DEL PIANO DI STUDIO

Allo studente, all'atto dell'immatricolazione, viene attribuito un piano di studio standard, può essere completato e modificato dallo studente, nell'area **Self Studenti Uniss** con gli esami a scelta.

L'indicazione da parte dello Studente di attività formative a scelta guidata (tra diversi insegnamenti proposti in alternativa tra loro) o a scelta autonoma deve essere presentata entro termini e secondo modalità che sono stabiliti ogni anno dall'Ateneo nel Regolamento Carriere Studenti.

ART 7. – TIROCINIO

È previsto un tirocinio pratico-applicativo obbligatorio, il cui funzionamento è previsto da apposito regolamento (si veda l'allegato 1 – *documento in fase di elaborazione* –).

ART. 8 – ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE

La Commissione didattica del Corso di Studio riconoscerà come "altre attività", senza voto di profitto le certificazioni relative a:

- capacità informatiche o telematiche, da comprovare con adeguata certificazione (ad es. Patente Europea di uso dei computer, ECDL, etc.);
- ulteriori capacità linguistiche;
- attività utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, quali quelle acquisite con corsi
- attività pratiche presso aziende o enti esterni all'Università;
- partecipazione a seminari, convegni, corsi formativi e viaggi di istruzione.

Per ulteriori dettagli si veda il "Regolamento per il conseguimento dei CFU relativi alle altre attività" (Allegato 2 – *documento in fase di elaborazione* –).

ART. 9 – PROVA FINALE

Per l'ammissione alla prova finale lo studente deve avere conseguito tutti i CFU previsti dal regolamento didattico per le attività diverse dalla prova finale, che consiste nella presentazione e discussione della tesi di laurea, redatta dallo studente sotto la guida di un docente relatore, davanti ad una commissione di docenti. L'elaborato finale, che potrà essere redatto in lingua italiana o in lingua inglese, deve avere un abstract in entrambe le suddette lingue.

La tesi di laurea magistrale è un elaborato scritto, strutturato secondo le linee di una pubblicazione scientifica, per il quale si richiede originalità.

L'attribuzione dei punti in sede di laurea magistrale è la seguente:

- da 0 a 6 per la qualità dell'elaborato finale e l'esposizione della tesi;
- da 0 a 2 punti per la carriera: 2 punti per i laureati in corso;
- da 0 a 4 punti per esperienze di carattere internazionale (esperienza di studio all'estero con programmi Erasmus, Ulisse, ecc. e per la stesura dell'elaborato finale in lingua inglese) e di carattere pratico applicativo (tirocinio pratico applicativo e relativo elaborato);
- la lode potrà essere assegnata solo all'unanimità e con voto complessivo superiore al 113 (arrotondato).

ART. 10 – CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI ACQUISITI IN ALTRA CARRIERA UNIVERSITARIA

I CFU acquisiti in una precedente carriera universitaria sono riconosciuti dal Consiglio di Corso di Studio (o da apposita Commissione Didattica) sulla base dei seguenti criteri:

- analisi del programma svolto;
- numero complessivo di ore di didattica svolte;
- valutazione della congruità dei settori scientifico disciplinari e dei contenuti delle attività formative in cui lo Studente ha maturato i crediti con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle singole attività formative da riconoscere, perseguendo comunque la finalità di mobilità degli Studenti.

Il riconoscimento è effettuato fino a concorrenza dei CFU previsti dall'ordinamento didattico del Corso di Studio. Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino CFU non utilizzati, il Consiglio di Corso di Studio può riconoscerli, valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali. Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, risultino carenze di CFU in un determinato settore scientifico disciplinare (o, in assenza dei settori, in una particolare disciplina), il Consiglio di Corso di Studio ha la facoltà di istituire una o più attività formative integrative, distinte per settore scientifico disciplinare, alle quali lo studente dovrà partecipare per colmare tali lacune. La modalità di svolgimento di ogni attività integrativa viene decisa dal Consiglio di Corso di Studio e può comprendere attività di studio guidato, partecipazione a cicli di seminari, attività di laboratorio, ecc.

ART. 11 – NORME TRANSITORIE E FINALI

Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento si fa riferimento al “Regolamento Carriere Studenti”, al “Regolamento didattico di Ateneo”, e alla normativa vigente.